



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO
PER L'USO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 225 del 22.12.2014
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 07.06.2018
Revisionato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 229 del 22.12.2022

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONI

- Art. 1** Definizioni
- Art. 2** Oggetto e finalità
- Art. 3** Individuazione degli impianti sportivi comunali
- Art. 4** Classificazione delle attività sportive
- Art. 5** Distinzione degli impianti sportivi comunali
- Art. 6** Quadro delle competenze

TITOLO II – CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 7** Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi
- Art. 8** Modalità e criteri di assegnazione in uso
- Art. 9** Modalità di utilizzo
- Art. 10** Rinuncia
- Art. 11** Sospensione e revoca delle autorizzazioni
- Art. 12** Destinazione d'uso degli impianti sportivi

TITOLO III – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 13** Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali
- Art. 14** Competenze del gestore e dell'Amministrazione Comunale
- Art. 15** Corrispettivi di gestione e canoni annui
- Art. 16** Assegnazione spazi degli impianti in gestione
- Art. 17** Responsabilità verso terzi
- Art. 18** Durata delle gestioni
- Art. 19** Rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento di impianti sportivi privi di rilevanza economica
- Art. 20** Sfruttamento pubblicitario e subconcessione
- Art. 21** Revoca delle concessioni di gestione
- Art. 22** Funzioni di controllo

TITOLO IV - TARIFFE

- Art. 23** Determinazione tariffe
- Art. 24** Modalità di pagamento
- Art. 25** Concessione a titolo gratuito

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 26** Codice Europeo di Etica Sportiva
- Art. 27** Eventi di protezione civile
- Art. 28** Rinvii
- Art. 29** Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONI

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per impianto sportivo, l'insieme di uno o più sale o spazi attrezzati per attività sportive e/o motorie, aventi in comune i servizi di supporto e accessori, finalizzate al raggiungimento del benessere psicofisico degli utenti;
- per servizi di supporto, gli ambienti direttamente funzionali alle attività motorie ed alla presenza degli utenti, quali spogliatoi, servizi igienici e locali di pronto soccorso;
- per spazi o servizi accessori, gli spazi o servizi non direttamente funzionali alle attività motorie, accessibili agli utenti o dagli stessi fruibili (es. solarium, bar, sauna etc.....);
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per attrezzature, i piccoli attrezzi o gli attrezzi mobili per attività ginniche a corpo libero ed aerobica in genere, le macchine e le attrezzature per l'allenamento dell'apparato cardiovascolare, le macchine e le attrezzature fisse per l'allenamento dell'apparato muscolare ed ogni altro strumento necessario allo svolgimento dell'attività fisica e motoria;
- per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune concede l'uso e la conduzione dell'impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per corrispettivo, l'importo che l'amministrazione comunale può corrispondere al concessionario o al gestore degli impianti senza rilevanza imprenditoriale;
- per tariffa, la somma che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto;
- per canone, l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti sportivi;

Articolo 2

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti scolastici, etc) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volto a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa igienica e di sicurezza.

Il Comune riconosce il diritto al gioco ed al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona, lo sviluppo della vita di relazione, l'integrazione sociale e la leale competitività.

Il Comune, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercita le funzioni ad esso attribuite dall'art. 3, comma 2, della L. R. n. 5 del 02.04.2012.

Articolo 3

Individuazione degli impianti sportivi comunali

a) grandi impianti

Palazzetto dello Sport “**Salvador Allende**”- stadio comunale “**Raffaele Mancini**”- piscina “**Dini Salvalai**”- campo di tiro a volo “**A.Iacucci**” - pista d'atletica “**A.Zengarini**”- campo baseball Trave - Centro Tennis Trave – **nuovo impianto natatorio sito in Strada San Michele**

b) campi sportivi di 1^ fascia

Cuccurano – Caminate (**località Tombaccia**) - “**V.Del Curto**” - Bellocchi - Centinarola - Gimarra - S.Orso (“**F.Montesi**”) - Pisacane – S.Arcangelo

c) campi sportivi di 2^ fascia

“**Magellano**”- Frusaglia - Fenile - “**N.D'Errico**”, “**L.Eusebi**” - **Zona Trave, Via Frusaglia**

d) aree sportive all'aperto

Circuito ciclistico “**E.Marconi**” - Centro Sportivo e Sociale “**Giancarlo Santinelli**” - “**Dini Salvalai**” (tennis) - piscina “**Felice e Guido Ricci**”- Tre Ponti

e) palestre

“**O.Leonardi**”- “**Dini Salvalai**”- “**A.Zattoni**”- “**L.Biagioni**”- “**Venturini**” - Metaurilia

f) palestre scolastiche

Bellocchi “**F.Tombari**”- S.Orso “**F.Montesi**”- “**G.Padalino**” - Nuti - “**AGandiglio**”- Decio Raggi – **Scuola primaria Cuccurano-Carrara (Via Alexander Dubcek n. 7)**

g) piste polivalenti

Pista polivalente Via dello Squero- “Cimmino-Piccinetti” (Sassonia)

Gli impianti sportivi realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento si intenderanno integrati nel sopra esposto elenco **con delibera ricognitiva della Giunta Comunale**.

L'ordine di priorità delle attività sportive che possono essere svolte nei singoli impianti è il seguente:

nei grandi impianti

- a) svolgimento di attività agonistica
- b) svolgimento di attività giovanile
- c) svolgimento di attività per soggetti diversamente abili
- d) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

nei campi sportivi di 1^ fascia

- a) svolgimento di attività agonistica
- b) svolgimento di attività giovanile
- c) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

nei campi sportivi di 2^ fascia

- a) svolgimento di attività giovanile occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale
- b) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale
- c) svolgimento di attività agonistica

nelle aree sportive all'aperto quali la piscina “**Felice e Guido Ricci**”

- a) svolgimento di attività agonistica
- b) svolgimento di attività giovanile
- c) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

nelle aree sportive all'aperto quali Centro “**G.Santinelli**” - Tre Ponti

- a) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale
- b) svolgimento di attività giovanile
- c) svolgimento di attività agonistica

nelle palestre quali “**O.Leonardi**”- “**Dini Salvalai**” – “**A.Zattoni**”- “**L.Biagioni**”

- a) svolgimento di attività agonistica
- b) svolgimento di attività giovanile

nelle palestre quali “**Venturini**” - Metaurilia

- a) svolgimento di attività giovanile
- b) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

nelle palestre scolastiche

- a) svolgimento di attività giovanile
- b) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale

nelle piste polivalenti

- a) svolgimento di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale
- b) svolgimento di attività giovanile

Articolo 4

Classificazione delle attività sportive

Le attività che vengono svolte negli impianti sportivi comunali sono classificate nel seguente modo:

- a) attività agonistica, nella quale rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI;
- b) attività giovanile, nella quale rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile;
- c) attività per soggetti diversamente abili, nella quale rientrano quelle attività sportive rivolte alle persone diversamente abili la cui pratica è considerata un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica;
- d) attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale, nella quale rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati;
- e) sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria con finalità ludico-ricreative svolta in favore di persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e della condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui;
- f) attività sportiva istituzionale, è lo scopo ideale dell'associazione; esso deve essere un obiettivo di utilità generale/collettiva, e non può essere in alcun modo un'attività economica: non che questa non possa essere esercitata, ma non deve essere lo scopo principale.

Articolo 5

Distinzione degli impianti sportivi comunali

Le strutture sportive comunali vengono classificate dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo e previa istruttoria della U.O. Sport, **fatte salve le preminenti competenze del Consiglio Comunale in ordine al piano biennale beni e servizi**, in:

- A) impianti sportivi con rilevanza economica;
- B) impianti sportivi privi di rilevanza economica.

A) Gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli che per le loro particolari caratteristiche strutturali e dimensioni possono essere remunerativi ed in grado di produrre reddito per il gestore, in quanto idonei allo svolgimento di pratiche sportive, **anche** multidisciplinari, ed in grado di offrire all'utenza servizi complementari, anche commerciali, di natura accessoria.

B) Gli impianti sportivi senza rilevanza economica non possono essere remunerativi ed in grado di produrre reddito per il gestore in quanto impianti periferici con caratteristiche strutturali di base e dimensioni limitate privi di qualsiasi altro servizio di natura accessoria ed idonei unicamente alla pratica sportiva giovanile, dilettantistica ed amatoriale.

Per quanto riguarda gli impianti di cui al punto A) -B) è facoltà della Giunta Comunale di prevedere le destinazioni d'uso in tutto o in parte.

Articolo 6

Quadro delle competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- i Dirigenti.

Spettano al Consiglio Comunale i poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
- **delibera in merito a concessioni in gestione o appalto di servizi di impianti sportivi, con rilevanza economica o meno, nell'ambito del piano biennale beni e servizi ricorrendone i presupposti di**

superamento delle relative soglie di inclusione;

- la approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;

Spetta alla Giunta Comunale:

- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine all'**assegnazione** in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- definire i criteri oggettivi per la ripartizione dei corrispettivi annui da erogare, se previsti, in favore del gestore di ogni singolo impianto;
- determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti **non a rilevanza economica** ed i canoni per le gestioni.

Spetta ai Dirigenti:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- rilasciare **assegnazioni** in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 7

Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi sono **assegnati** in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti della disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono **assegnati** in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti d'autorità comunale.

L'assegnazione in uso degli impianti dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione medesima.

Articolo 8

Modalità e criteri di assegnazione in uso

Il Comune **assegna** l'uso degli impianti sportivi, ripartendo il monte ore disponibile in ciascun impianto in maniera proporzionale, sulla base dei sotto descritti ordini di priorità:

- *ordine di priorità per tipologia d'utenza*

- a) scuole di istruzione primaria e secondaria, enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale aventi sede nel Comune di Fano;
- b) enti di promozione sportiva, associazioni sportive e/o di tipo sociale non aventi sede nel Comune di Fano ma che organizzano attività sportive con il significativo coinvolgimento della collettività locale;
- c) aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;

- d) soggetti non sportivi non aventi finalità di lucro;
- e) soggetti sportivi e non sportivi aventi finalità di lucro;
 - *ordine di priorità per attività*
- a) per attività agonistica - livello dei campionati federali
- b) per attività giovanile - numero di tesserati (elenco nominativo con relativi numeri di tessera)
- c) per attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale - entità quote di iscrizione e/o di partecipazione

Nella ripartizione oraria di ogni singolo impianto, vanno considerate le eventuali assegnazioni concesse all'utente richiedente anche nelle altre strutture comunali.

L'assegnazione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente ad una stagione sportiva ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

Le istanze di assegnazione in uso vengono presentate utilizzando l'allegato modulo "A".

Le istanze di assegnazione in uso degli impianti sportivi relative alla stagione sportiva successiva dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 30 giugno:

- **all'Ufficio Sport per gli impianti sportivi non concessi o affidati in gestione e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Fano;**
- **direttamente al gestore nel caso di impianto sportivo concesso o affidato in gestione (anche a rilevanza economica), il quale ne curerà l'iter amministrativo secondo quanto previsto dal successivo art.16.**

Le istanze di **assegnazione** pervenute dopo il citato termine non potranno modificare la programmazione effettuata e saranno valutate solo in relazione alla disponibilità di spazi negli impianti richiesti o a seguito di rinunce da parte di altri utenti.

Le istanze di **assegnazione** in uso per le attività di breve durata, devono essere inoltrate, almeno sette giorni prima dell'inizio delle medesime:

- **all'Ufficio Sport per gli impianti sportivi non concessi o affidati in gestione e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Fano;**
- **direttamente al gestore nel caso di impianto sportivo concesso o affidato in gestione, il quale ne curerà l'iter amministrativo acquisendo il nulla osta del Comune di Fano.**

In caso di istanze di **assegnazione** superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità degli sport praticati, il Dirigente può stabilire limiti massimi di assegnazione oraria per ciascuna tipologia di sport.

L'**assegnazione** in uso delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale sia di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno la precedenza di norma sugli allenamenti.

Sulla base dei criteri di cui al primo comma e di eventuali criteri deliberati con atto di Giunta, il competente Dirigente di Settore per gli impianti non concessi in gestione redige un piano di utilizzo annuale, in base alla disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le autorizzazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

L'orario **assegnato** si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente, ferma restando la possibilità di rinuncia degli spazi come contemplato al successivo articolo 10.

Articolo 9 Modalità di utilizzo

Ricevuta l'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività, l'assegnatario è tenuto a consegnare al gestore, o all'Ufficio Sport nel caso di impianti non concessi in gestione, l'allegato modulo "B", debitamente sottoscritto,

in base al quale si impegna:

- a) a salvaguardare il patrimonio comunale;
- b) **ad osservare le norme di buon comportamento, del corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti, nonché delle norme di sicurezza, di igiene e di altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, attinenti alla tipologia dell'impianto e all'uso che ne viene fatto;**
- c) a vigilare affinché gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, mantengano un comportamento civile;
- d) a frequentare l'impianto con abbigliamento e calzature idonee;
- e) a risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature ed ai servizi annessi, fermo restando che il legale rappresentante o il singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, risponde sul piano patrimoniale quale fideiussore ai sensi di legge;
- f) **ad utilizzare e far utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso in conformità alle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia dell'impianto stesso e in conformità al regolamento comunale vigente in materia;**
- g) a sollevare l'Amministrazione Comunale, o suo concessionario, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi;
- h) a manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale sopra indicato;
- i) **ad adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena integrità dell'impianto e restituire l'impianto, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trovava all'inizio dell'utilizzo;**
- j) a segnalare tempestivamente al gestore, o in mancanza al Comune, ogni danno alle strutture e alle attrezzature assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo e/o ammanchi e/o cattivo funzionamento; in caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura;
- k) a non cedere a terzi, anche solo parzialmente, gli spazi assegnati;
- l) **a rispettare la normativa vigente in materia di dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE);**
- m) **a provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività sportiva e/o ricreativa da svolgere nell'impianto;**
- n) **a corrispondere la relativa tariffa d'uso nei tempi e con le modalità previsti nel regolamento;**
- o) (solo per impianti natatori) a garantire la sicurezza dei propri utenti attraverso la presenza a bordo vasca di un assistente bagnante abilitato a fornire il primo soccorso ed abilitato BLS/D;
- p) **a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse ritenere necessarie e opportune in relazione ai singoli impianti e al relativo utilizzo;**

Per gli impianti nei quali non prestano servizio, anche in via temporanea, addetti comunali, l'assegnatario è tenuto a comunicare all'Ufficio Sport il referente al quale è conferita la diretta responsabilità, anche nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per quanto concerne il comportamento degli utenti e l'idonea pulizia di tutti i locali utilizzati una volta terminata l'attività.

Il gestore è tenuto ad acquisire dagli assegnatari il citato modulo "B" e a trasmetterlo all'Ufficio Sport entro 20 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione trasmessa dal medesimo ufficio; in mancanza le attività oggetto di autorizzazione saranno considerate sospese.

Nel caso di impianti sportivi non concessi in gestione, l'assegnatario trasmette entro 20 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione dell'Ufficio Sport il citato modulo "B" al medesimo ufficio; in mancanza le attività oggetto di autorizzazione saranno considerate sospese.

Articolo 10 Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine

di presentazione delle domande.

In mancanza di tali richieste, gli spazi ritorneranno nella disponibilità del gestore anche qualora determinassero il superamento del limite percentuale di cui all'art.16. Il gestore, qualora non intenda fruire degli ulteriori spazi, può assegnarli alle società sportive le cui istanze siano state parzialmente soddisfatte, in proporzione alla percentuale di soddisfacimento delle richieste originariamente presentate secondo i criteri di cui all'art.8. In entrambe le ipotesi, il gestore è tenuto ad ottenere l'assenso dell'Ufficio Sport, che sulla base dell'istruttoria effettuata, valuterà l'opportunità e la congruità della scelta prospettata e delle ragioni alla stessa sottese.

Articolo 11

Sospensione e revoca delle autorizzazioni

L'Ufficio Sport può temporaneamente sospendere le autorizzazioni, avvisando i soggetti interessati, ove possibile con almeno sette giorni di anticipo, qualora lo ritenesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, anche non organizzate direttamente dal Comune, per l'esecuzione di lavori di manutenzione o per interventi di natura tecnica e quando individua situazioni che pregiudichino l'agibilità degli impianti.

Le autorizzazioni vengono revocate:

- a) per il mancato rispetto delle modalità di utilizzo di cui al precedente art. 9;
- b) per il mancato pagamento delle tariffe nei termini di cui al successivo art.23, con conseguente divieto di utilizzare qualsiasi altro impianto comunale sino alla regolarizzazione della situazione debitoria;
- c) per la mancata ottemperanza degli obblighi assunti rispetto al comportamento degli utenti ed all'idonea pulizia di tutti i locali utilizzati negli impianti nei quali non prestano servizio, anche in via temporanea, addetti comunali;
- d) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- e) per motivi di interesse pubblico.

In caso di sospensione o revoca, nessun tipo di indennizzo o rivalsa è dovuto dall'Amministrazione Comunale all'assegnatario.

Articolo 12

Destinazione d'uso degli impianti sportivi

In ogni impianto sportivo è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni o attività sportive per le quali l'impianto stesso è omologato od opportunamente attrezzato. L'Amministrazione Comunale garantirà comunque la fruibilità degli impianti sportivi comunali anche per lo svolgimento di manifestazioni ed attività non sportive, previa acquisizione da parte dei soggetti organizzatori di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti normative regolanti la materia.

Nell'utilizzo degli impianti tutta l'utenza è tenuta al rigoroso rispetto di quanto disposto dai competenti organi in materia di omologazione e di agibilità, con particolare riferimento alla presenza di pubblico.

In ogni caso le manifestazioni e le attività sportive hanno la priorità rispetto a quelle non sportive.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 13

Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

Ove il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi si applica l'art.6 del D.Lgs.n.38/2021 nonché, ove compatibili, la L.R.Marche n.5/2012 ed il relativo Regolamento n.4/2013.

Tenuto conto della distinzione di cui all'art.5, relativamente alla rilevanza economica o meno degli impianti sportivi comunali, sono individuati i seguenti modelli di gestione degli impianti sportivi:

A) Impianti sportivi con rilevanza economica

Gli impianti sportivi con rilevanza economica sono riconducibili al modello della “concessione di servizi” ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. vv) del Codice dei contratti pubblici e devono essere affidati nel rispetto delle previsioni di cui all’art.164 e seguenti del Codice stesso.

La concessione di servizi è costituita da un contratto a titolo oneroso tra il Comune ed un soggetto per la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto della convenzione o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al gestore del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.

Il prezzo può consistere, a norma dell’art.165 del Codice, in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili, funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario in ordine alla corretta allocazione del rischio operativo.

Tale tipologia di gestione si caratterizza per essere remunerativa ed in grado di produrre reddito in modo significativo secondo metodi imprenditoriali.

La redditività deve essere valutata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall’Ente per soddisfare i bisogni della collettività, alle specifiche modalità di gestione, ai costi ed oneri di manutenzione (anche straordinaria ove previsto), alla struttura tariffaria per l’utenza, alla praticabilità di attività accessorie salvo altro.

B) Impianti sportivi privi di rilevanza economica

Per la gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica possono configurarsi i seguenti modelli di esternalizzazione da individuarsi secondo l’indirizzo della Giunta Comunale:

B.1) “concessione di bene pubblico” sottratta all’applicazione del Codice dei contratti ai sensi dell’art.4 del richiamato Codice ma sottoposta ai principi ivi previsti nonché a quelli compatibili di cui alla L.R.Marche n.5/2012 e relativo regolamento n.4/2013.

Tale fattispecie si caratterizza per la finalità di utilizzo del bene pubblico da parte del gestore senza che sia svolto un "servizio pubblico" ovvero sia svolto non in modo prevalente. L’oggetto del contratto è l’uso del bene pubblico. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.

Rientra nell’ipotesi di concessione di bene pubblico, facente parte del patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell’art.826 c.c., anche lo stadio comunale “Raffaele Mancini”.

B.2) “appalto di servizi” che prevede la prevalenza di un servizio reso da parte del gestore per conto dell’Amministrazione a favore della collettività; la gestione dell’impianto sportivo assume pertanto un carattere meramente strumentale rispetto all’erogazione del "servizio pubblico". L’oggetto del contratto è il servizio da rendere alla comunità. In tale ipotesi, in applicazione del principio di concorrenza, la procedura è rivolta a tutti gli "operatori economici" ed i criteri di selezione di cui alla L.R.Marche n.5/2012 e relativo regolamento n.4/2013 potranno essere applicati ove compatibili.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.

Tale fattispecie si caratterizza, altresì, per l’assenza di rischio operativo in capo al gestore e deve essere affidato secondo le specifiche disposizioni di cui agli artt.140-144 del Codice dei contratti (Allegato IX - cpv 92610000-0).

B.3) convenzioni stipulate con soggetti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs.n.117/2017 (Codice del Terzo settore) che manifesteranno il loro interesse a collaborare con il Comune di Fano nell’ambito della gestione degli impianti sportivi comunali, nel rispetto della normativa di riferimento vigente. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.

Nelle ipotesi di cui ai punti B.1 e B.3, la gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di idonei requisiti che tengano conto, in particolare, ai sensi dell’art. 16 reg. att. della L.R. 5/2012, della:

- rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;
- esperienza nella gestione degli impianti sportivi pubblici;
- qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- livello di attività svolta;
- attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo;
- numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto.

Il Comune può individuare ulteriori elementi di valutazione, anche con riferimento all’economicità di gestione, **alla progettualità della gestione, alla multidisciplinarietà** ed alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate, con particolare riferimento ad eventuali agevolazioni in favore di soggetti diversamente abili e di giovani le

cui famiglie versano in condizioni economiche particolarmente precarie. Il totale dei valori assegnati per tali ulteriori elementi di valutazione non potrà superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti gli elementi individuati.

In ogni caso ai requisiti di partecipazione ed agli elementi di valutazione saranno attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro ed adeguatamente pubblicizzati nel bando, in sede di gara.

Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di affidamento le società e le associazioni sportive che, pur avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6 della L.376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

L'uso degli impianti sportivi, improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, deve essere garantito anche alle società ed associazioni sportive non affidatarie che ne fanno richiesta, pena la revoca dell'affidamento.

Fra l'Amministrazione Comunale e il gestore va sottoscritta apposita convenzione secondo lo schema C) allegato al presente regolamento che, in ogni caso, **ha carattere indicativo e non prescrittivo** e potrà essere adattato alle specificità di ogni singolo affidamento **anche in relazione alla disciplina di legge presupposta.**

E' concessa ad ogni singolo soggetto avente titolo l'affidamento in gestione di un solo impianto sportivo comunale in ognuna delle categorie individuate dal punto a) al punto g) del precedente art.3. L'eventuale affidamento in gestione di ulteriori impianti sportivi potrà essere concesso solo nel caso in cui le procedure di gara ad evidenza pubblica non individuassero aggiudicatari alternativi, fermo restando il limite massimo complessivo di n.3 impianti affidati in gestione per ogni singolo soggetto avente titolo.

Articolo 14

Competenze del gestore e dell'Amministrazione Comunale

Sono posti a carico del gestore i seguenti oneri:

apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza, adeguata pulizia, spese di funzionamento (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia) e le spese per la manutenzione ordinaria.

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione così come individuati nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e di quelli ritenuti formalmente indispensabili per la funzionalità e per l'utilizzo a cui gli impianti sono destinati.

Articolo 15

Corrispettivi di gestione e canoni annui

Per le gestioni degli impianti sportivi con rilevanza economica non è prevista l'erogazione di alcun corrispettivo in favore del gestore, **fatto salvo il prezzo eventualmente stabilito dal RUP conformemente al disposto di cui all'art.165 del Codice dei contratti ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario ove necessario per individuare un gestore anche tramite consulenza specifica esterna.** Per le gestioni degli impianti sportivi senza rilevanza economica l'Amministrazione Comunale potrà erogare ai gestori, per tutta la durata delle relative convenzioni, un corrispettivo finanziario annuo che, nel caso in cui la Giunta non abbia definito criteri oggettivi di ripartizione, sarà determinato sulla base delle risorse economiche disponibili a bilancio e del consolidato storico dei corrispettivi annui erogati per ogni singolo impianto nelle tre annualità precedenti.

I corrispettivi annui verranno corrisposti in due rate semestrali.

Al fine **di verificare la corretta gestione dell'impianto sportivo**, l'Ufficio Sport si riserva la facoltà di richiedere al gestore il rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale **o quant'altro all'uopo necessario.**

I gestori di cui all'art.13 lett.B.1 dovranno corrispondere all'Amministrazione Comunale, entro il **30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Ufficio Sport o diverso termine da quest'ultimo indicato**, un canone annuo **tenuto conto dello** sfruttamento economico dell'impianto e delle relative attrezzature di proprietà comunale.

Gli importi dei canoni sono determinati e/o modificati dalla Giunta Comunale.

Articolo 16

Assegnazione spazi degli impianti in gestione

Gli spazi degli impianti concessi in gestione sono assegnati dal gestore, sulla base di quanto stabilito nei precedenti artt. 7, 8 e 9.

E' concedibile al gestore, per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale dei propri associati residenti sul territorio comunale di Fano, dal 25% e sino al 75% del monte ore disponibile su base settimanale, al netto dei giorni del fine settimana storicamente dedicati allo svolgimento di partite, tornei e manifestazioni.

Per la definizione della percentuale degli spazi spettante al soggetto gestore, l'Ufficio Sport si baserà sul numero degli associati residenti sul territorio comunale di Fano che svolgeranno attività sportiva nell'impianto concesso in gestione e sulle istanze di utilizzo pervenute da altri soggetti.

Negli spazi non spettanti i gestori sono tenuti a garantire la fruizione degli impianti ai soggetti che ne faranno richiesta in ognuna delle fasce giornaliere (mattino, pomeriggio, sera), fermo restando che gli spazi non assegnati per mancanza di istanze, saranno da considerare concessi al gestore anche se comporteranno il superamento della percentuale massima del 75%, così come la percentuale minima potrà essere inferiore al 25% qualora il gestore non avesse associati residenti sul territorio comunale di Fano.

Lo schema della ripartizione oraria settimanale per ogni stagione sportiva potrà essere presentato a decorrere dal **1 luglio** e non oltre il **15 agosto** di ogni anno all'Ufficio Sport, che provvederà alla verifica della sua regolarità ed alla sua approvazione. Lo schema avrà validità solo una volta approvato dall'Ufficio Sport, che in caso di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.

Nel caso di attività e/o di manifestazioni di breve durata, o comunque non stagionali, prima di rilasciare la relativa assegnazione, o di esprimere il relativo diniego, i gestori dovranno preventivamente acquisire il nulla osta dell'Ufficio Sport, in mancanza del quale le attività e/o le manifestazioni saranno da intendersi non autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Negli impianti ove sia strutturalmente possibile, il gestore può adibire uno o più spazi per lo sviluppo ed il coordinamento delle proprie attività organizzative e di gestione, dietro formale autorizzazione dell'Ufficio Sport e sempre che non venga arrecato alcun pregiudizio al normale svolgimento della pratica sportiva dell'utenza.

Articolo 17

Responsabilità verso terzi

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore.

Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

Articolo 18

Durata della gestione

Le gestioni di tutti gli impianti sportivi comunali senza rilevanza economica, hanno la durata di anni 3 (tre). Tale durata può essere rinnovata per un periodo massimo di ulteriori anni 3 (tre), ripetendo gli stessi servizi del triennio precedente e previa espressa previsione indicata nel bando di gara per l'affidamento, qualora il gestore si impegni a realizzare a propria cura e spesa opere quali migliorie, adattamenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, che dovranno comunque rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio. Tale opere dovranno essere formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale nonché preventivamente autorizzate dagli uffici comunali competenti. L'eventuale rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) dovrà essere debitamente formalizzato con la sottoscrizione di una nuova convenzione.

Relativamente alla gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, la durata della gestione è stabilita in conformità alle previsioni del Codice degli contratti, tenuto conto della valutazione del Piano Economico Finanziario.

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito della concessione.

Nessun onere finanziario diretto o indiretto che copra in tutto o in parte l'investimento sia in conto capitale sia in conto corrente può derivare a carico dell'amministrazione comunale.

Alla scadenza dell'affidamento, il gestore non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per gli interventi di valorizzazione di cui sopra.

Tutto quanto realizzato dal gestore, incluse le opere di miglioria, resterà acquisito alla proprietà del Comune laddove non possa essere rimosso senza arrecare pregiudizio alcuno all'impianto.

E' garantito il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione comunale per mutate e giustificate esigenze ed interessi da tutelare.

Articolo 19

Rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento di impianti sportivi privi di rilevanza economica

L'art.5 del D.Lgs.n.38/2021 si applica agli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, siano essi inutilizzati o affidati in gestione a terzi in deroga all'art.13 del presente regolamento. La convenzione tiene conto della specificità di tale previsione legislativa e le altre disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili.

Il progetto di che trattasi può essere presentato:

- dal gestore medesimo, con riferimento all'impianto sportivo comunale privo di rilevanza economica affidatogli in gestione; in tal caso si verifica una novazione oggettiva del rapporto giuridico sotteso che presuppone una risoluzione consensuale del contratto in essere con l'Amministrazione comunale.
- da un soggetto terzo, con riferimento ad impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica inutilizzati ovvero affidati in gestione ad altri. In tale ultimo caso si richiede l'assenso dell'attuale gestore e la successiva risoluzione consensuale del rapporto contrattuale in essere con l'Amministrazione comunale con conseguente affidamento in capo al soggetto terzo della gestione dell'impianto sportivo oggetto del progetto di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento.

In entrambi i casi è possibile riconoscere una sovvenzione comunale nel rispetto dell'art.1, comma n.2 del Codice dei contratti.

Articolo 20

Sfruttamento pubblicitario e subconcessione

Il gestore è autorizzato ad installare materiale promopubblicitario all'interno dell'impianto affidato a condizione che l'esposizione del materiale medesimo venga effettuata nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative regolanti la materia.

Tutte le imposte di pubblicità sono a carico del richiedente. I materiali promopubblicitari potranno essere esposti unicamente per la durata della gestione concessa o della concessione in uso dell'impianto, dopodiché dovranno essere rimossi a cura dei richiedenti.

E' fatto divieto al gestore di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della gestione e/o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca della convenzione stessa.

E' data facoltà al gestore di sub concedere, per un periodo massimo pari alla durata dell'affidamento in gestione, alcuni servizi/esercizi connessi all'attività sportiva, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative regolanti la materia.

Articolo 21

Revoca delle concessioni di gestione

Sono considerati motivi di revoca della concessione di gestione:

- a) reiterate ed accertate mancanze o negligenze nel funzionamento e nella manutenzione degli impianti;
- b) reiterato mancato pagamento di canoni e/o utenze;
- c) applicazione di tariffe non preventivamente determinate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

- d) mancato rispetto del modalità di assegnazione degli spazi;
- e) reiterate violazioni delle norme contenute nel presente regolamento;
- f) mancata custodia degli impianti ed annesse attrezzature e servizi negli orari di apertura;
- g) mancata ed ingiustificata effettuazione delle opere di miglioria di cui al precedente articolo 18 nei tempi e nei modi previsti nel provvedimento di rinnovo della convenzione.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di revocare la gestione di un impianto in caso di conclamate cause di forza maggiore.

Articolo 22 Funzioni di controllo

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, secondo le modalità previste nelle stesse.

TITOLO IV

TARIFFE

Articolo 23 Determinazione tariffe

Le tariffe per le attività diverse da quelle organizzate direttamente dal gestore, in tutti gli impianti sportivi comunali **privi di rilevanza economica** concessi in uso o in gestione, sono determinate e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe vengono diversificate in base alla classificazione delle attività sportive di cui al precedente articolo 4, al livello dei singoli impianti, al costo di gestione dei medesimi, alle tipologie di utilizzo da parte degli utenti ed all'intento di favorire particolarmente l'accesso ai giovani. Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, la tariffa dovrà essere adeguatamente maggiorata. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile una tabella indicante le tariffe vigenti.

Articolo 24 Modalità di pagamento

Al fine di prevenire comportamenti scorretti o non improntati alla massima serietà da parte dell'utenza rispetto agli obblighi assunti, il pagamento dell'importo totale dovuto dovrà avvenire nei seguenti termini:
35% da corrispondere entro un mese dall'inizio dell'attività
45% da corrispondere a metà del periodo concesso
20% da corrispondere almeno un mese prima del termine dell'attività

Le tariffe riferite alle attività occasionali ed alle manifestazioni di breve durata, dovranno essere corrisposte anticipatamente in unica soluzione.

L'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito per le attività rivolte a soggetti diversamente abili che non prevedano quote d'iscrizione ed alle scuole dell'obbligo cittadine che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e compatibilmente con le attività già programmate, per lo svolgimento di attività sportive didattiche e propedeutiche.

Gli introiti delle tariffe d'uso spettano ai gestori, i quali potranno riscuotere quanto dovuto dai fruitori, oltre che nei termini sopra descritti, anche mensilmente.

I gestori sono tassativamente tenuti a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento.

E' fatto assoluto divieto al gestore di praticare alcun tipo di tariffa che non sia stata determinata dall'Amministrazione Comunale.

Tale articolo non si applica per gli impianti a rilevanza economica.

Articolo 25 **Concessione a titolo gratuito**

L'Amministrazione Comunale può concedere a titolo gratuito, previo apposito atto deliberativo di Giunta, l'utilizzo degli impianti comunali, qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- a) manifestazioni ed attività di particolare rilievo internazionale e nazionale;
- b) manifestazioni ed attività con particolari riflessi per la promozione dello sport giovanile e/o dell'immagine della Città e delle sue peculiarità;
- c) manifestazioni ed attività aventi finalità benefiche;

Non è concedibile l'utilizzo gratuito per le manifestazioni che prevedono introiti derivanti da incasso da spettatori e/o quote di partecipazione, sponsorizzazioni e pubblicità.

Tale articolo non si applica per gli impianti a rilevanza economica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26 **Codice Europeo di Etica Sportiva**

Il Comune di Fano aderisce al Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7^a conferenza dal 13 al 15 maggio 1992, condividendone i principi ispiratori e impegnandosi a divulgarne i valori. Qualora venissero ripetutamente accertati nell'operato delle associazioni nonché dell'utenza in generale comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare l'atto di concessione della gestione e/o di concessione in uso dell'impianto.

Articolo 27 **Eventi di protezione civile**

In caso di calamità naturali e/o di grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti la protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possa pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

Articolo 28 **Rinvii**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento applicabili in materia.

Articolo 29 **Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme**

Il presente regolamento entra in vigore **il 1 febbraio 2023**.

Le convenzioni tra il Comune ed i soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide fino alla scadenza prevista nelle convenzioni stesse, alle condizioni ivi previste.

Le convenzioni delle gestioni in essere aventi scadenza indeterminata restano valide sino al compimento delle procedure di gara ad evidenza pubblica che l'Ufficio Sport espletterà sulla base di quanto disposto all'art.13 del presente Regolamento ad eccezione:

- della convenzione n.37 di Reg. del 27.05.2010 (Area sportiva Tre Ponti) la cui scadenza è stabilita nel 30.06.2023.

MODULO "A"

OGGETTO: Richiesta di utilizzo di impianto sportivo comunale.

Il sottoscritto nato a
il residente a via
C.F./P.I.....

in qualità di legale rappresentante del

a nome e per conto del

appartenente alla seguente tipologia d'utenza (barrare la casella):

scuole di istruzione primaria e secondaria, enti di promozione sportiva, associazioni sportive, associazioni di tipo sociale e/o culturale aventi sede nel Comune di Fano;

enti di promozione sportiva, associazioni sportive, associazioni di tipo sociale e/o culturale non aventi sede nel Comune di Fano ma che organizzano attività sportive con il significativo coinvolgimento della collettività locale;

aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;

soggetti non sportivi non aventi finalità di lucro;

soggetti sportivi e non sportivi aventi finalità di lucro;

con sede in via C.F.....
P.I..... Tel..... Fax..... e.mail.....

c h i e d e

di poter utilizzare l'impianto sportivo comunale.....

nei giorni dalle ore alle ore
..... dalle ore alle ore
..... dalle ore alle ore

per il periodo dal al
per lo svolgimento della seguente attività sportiva (barrare la casella):

attività agonistica riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI;

attività giovanile;

attività per soggetti diversamente abili;

attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale,

per lo svolgimento della seguente attività sportiva
per lo svolgimento della seguente attività non sportiva

In caso di attività occasionale, ricreativa del tempo libero ed amatoriale specificare se:

l'attività è svolta a titolo gratuito;

è prevista la corresponsione da parte di ogni utente di una quota di iscrizione e/o di partecipazione di €

.....

ogni.....;

In merito al pagamento della tariffa d'uso, si chiede il rilascio di:

- fattura
- ricevuta

luogo, data.....

FIRMA

.....

MODELLO “B”

Oggetto: atto d'impegno per l'utilizzo di impianti sportivi.

Il sottoscritto nato a
il residente a via
C.F./P.I.....

in qualità di legale rappresentante del

a nome e per conto del

C.F./P.I.....Tel.....

Email pec

in relazione alla richiesta presentata per l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale.....
dal.....al.....per lo svolgimento dell'attività.....
con la presente in nome e per conto della società suddetta e sotto la propria responsabilità

SI IMPEGNA ED OBBLIGA NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO COMUNE DI FANO

- a salvaguardare il patrimonio comunale;
- ad osservare le norme di buon comportamento, del corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti, nonché delle norme di sicurezza, di igiene e di altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, attinenti alla tipologia dell'impianto e all'uso che ne viene fatto;
- a vigilare affinché gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, mantengano un comportamento civile;
- a frequentare l'impianto con abbigliamento e calzature idonee;
- a risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature ed ai servizi annessi, fermo restando che il legale rappresentante o il singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, risponde sul piano patrimoniale quale fideiussore ai sensi di legge;
- ad utilizzare e far utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso in conformità alle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia dell'impianto stesso e in conformità al regolamento comunale vigente in materia;
- a sollevare l'Amministrazione Comunale, o suo concessionario, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi per danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi;
- a manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale sopra indicato;
- ad adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena integrità dell'impianto e restituire l'impianto, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trovava all'inizio dell'utilizzo;
- a segnalare tempestivamente al gestore, o in mancanza al Comune, ogni danno alle strutture e alle attrezzature assegnate, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo e/o ammanchi e/o cattivo funzionamento; in caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura;
- a non cedere a terzi, anche solo parzialmente, gli spazi assegnati;
- a rispettare la normativa vigente in materia di dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE);
- a provvedere direttamente alla copertura assicurativa dei partecipanti all'attività sportiva e/o ricreativa da svolgere nell'impianto;
- a corrispondere la relativa tariffa d'uso nei tempi e con le modalità previsti nel regolamento;
- a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse ritenere necessarie e opportune in relazione ai singoli impianti e al relativo utilizzo;

FIRMA

luogo, data.....

.....

SCHEMA "C"

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FANO E.....PER
LA GESTIONE DEL

L'anno duemila.....(20..) questo giorno del mese di....., nella Residenza Municipale.

Premesso che con provvedimento del Dirigente di Settore n..... del....., esecutivo ai sensi di legge, che in copia si allega sotto la lettera A), si stabiliva di concedere a....., ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n....., esecutiva, la gestione del....., alle condizioni in seguito indicate;

Ciò premesso,

TRA

Il Dott....., nato ail, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente di Settore, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, giusta art. 39, comma 3, dello Stato Comunale

E

Il Sig., nato a ile residente in....., il quale interviene alla stipula della presente convenzione in qualità di del con sede in....., via, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO CONVENZIONE

In base alla presente convenzione il Comune di Fano concede a.....la gestione del privo di rilevanza economica per un periodo di anni 3(tre) decorrenti dal..... .

La gestione comprende l'uso di tutte le attrezzature, dei locali, dei servizi e delle pertinenze, anche esterne, della struttura.

La durata può essere rinnovata per un periodo massimo di ulteriori anni 3 (tre), ripetendo gli stessi servizi del triennio precedente, qualora il gestore si impegni a realizzare a propria cura e spesa opere quali migliorie, adattamenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, che dovranno comunque rivestire carattere meramente accessorio ossia costituire solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio. Tale opere dovranno essere formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale nonché preventivamente autorizzate dagli uffici comunali competenti.

L'eventuale rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) dovrà essere debitamente formalizzato con la sottoscrizione di una nuova convenzione.

Relativamente alla gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, la durata della gestione è stabilita in conformità alle previsioni del Codice degli contratti, tenuto conto della valutazione del Piano Economico Finanziario.

ART. 2 – COMPETENZE

Sono posti a carico del concessionario i seguenti oneri:

apertura e chiusura dell'impianto, custodia, sorveglianza, adeguata pulizia, spese di funzionamento (energia elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia), spese per la manutenzione ordinaria.

Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione così come individuati nel vigente Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE E CANONE ANNUO

Per le gestioni degli impianti sportivi con rilevanza economica non è prevista l'erogazione di alcun corrispettivo in favore del gestore, fatto salvo il prezzo eventualmente stabilito dal RUP conformemente al disposto di cui all'art.165 del Codice dei contratti ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario ove necessario per individuare un gestore anche tramite consulenza specifica esterna..

Per le gestioni degli impianti sportivi senza rilevanza economica l'Amministrazione Comunale potrà erogare ai gestori, per tutta la durata delle relative convenzioni, un corrispettivo finanziario annuo che, nel caso in cui la Giunta non abbia definito criteri oggettivi di ripartizione, sarà determinato sulla base delle risorse economiche disponibili a bilancio e del consolidato storico dei corrispettivi annui erogati per ogni singolo impianto nelle tre annualità precedenti.

I corrispettivi annui verranno corrisposti in due rate semestrali.

Al fine di verificare la corretta gestione dell'impianto sportivo, l'Ufficio Sport si riserva la facoltà di richiedere al gestore il rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale o quant'altro all'uopo necessario.

I gestori di cui all'art.13 lett.B.1 del Regolamento dovranno corrispondere all'Amministrazione Comunale, entro il 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Ufficio Sport o diverso termine da quest'ultimo indicato, un canone annuo tenuto conto dello sfruttamento economico dell'impianto e delle relative attrezzature di proprietà comunale. L'importo del canone è determinato e/o modificabile dalla Giunta Comunale.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE SPAZI

Gli spazi dell'impianto sono assegnati dal gestore, sulla base di quanto stabilito negli articoli 7, 8 e 9 del vigente Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.

E' concedibile al gestore, per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale dei propri associati residenti sul territorio comunale di Fano, dal 25% e sino al 75% del monte ore disponibile su base settimanale, al netto dei giorni del fine settimana storicamente dedicati allo svolgimento di partite, tornei e manifestazioni.

Per la definizione della percentuale degli spazi spettante al soggetto gestore, l'Ufficio Sport si baserà sul numero degli associati residenti sul territorio comunale di Fano che svolgeranno attività sportiva nell'impianto concesso in gestione e sulle istanze di utilizzo pervenute da altri soggetti.

Negli spazi non spettanti i gestori sono tenuti a garantire la fruizione degli impianti ai soggetti che ne faranno richiesta in ognuna delle fasce giornaliere (mattino,pomeriggio,sera), fermo restando che gli spazi non assegnati per mancanza di istanze, saranno da considerare concessi al gestore anche se comporteranno il superamento della percentuale massima del 75%, così come la percentuale minima potrà essere inferiore al 25% qualora il gestore non avesse associati residenti sul territorio comunale di Fano.

Lo schema della ripartizione oraria settimanale potrà essere presentato a decorrere dal 1 luglio e non oltre il 15 agosto di ogni anno all'Ufficio Sport, che provvederà alla verifica della sua regolarità ed alla sua approvazione. Lo schema avrà validità solo una volta approvato dall'Ufficio Sport, che in caso di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.

Nel caso di attività e/o di manifestazioni di breve durata, o comunque non stagionali, prima di rilasciare la relativa assegnazione o di esprimere il relativo diniego, i gestori dovranno preventivamente acquisire il nulla osta dell'Ufficio Sport, in mancanza del quale le attività e/o le manifestazioni saranno da intendersi non autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – TARIFFE ORARIE

Le tariffe per le attività diverse da quelle organizzate direttamente dal gestore, in tutti gli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica concessi in uso o in gestione, sono determinate e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale.

Gli introiti delle tariffe d'uso spettano ai gestori, i quali sono tenuti a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento e ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le vigenti tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto assoluto divieto al gestore di praticare alcun tipo di tariffa che non sia stata determinata dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può utilizzare a titolo gratuito l'impianto concesso in gestione, ferme restando le disposizioni di cui all'art.24 del regolamento comunale, per manifestazioni sportive organizzate direttamente e non, per un periodo massimo di 7 giorni ogni anno, con un preavviso, se possibile, di almeno 10 giorni.

ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il gestore dovrà versare apposita cauzione di €.....a favore dell'Amministrazione Comunale che potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa o mediante deposito presso la tesoreria.

Il Comune avrà il diritto di trattenere e di incassare la somma di cui sopra, in caso di insolvenza, inadempienza e/o danni del concessionario, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra soluzione.

ART. 7 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il gestore, il quale, in tal senso, dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa di copertura.

Il gestore può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile

verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

ART. 8 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni infrazione alle condizioni della convenzione ed al Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti, comporterà la facoltà di risolvere il presente atto di concessione e la immediata riconsegna al Comune dell'impianto sportivo di cui trattasi, qualora il concessionario non abbia ottemperato alle eventuali prescrizioni.

Il gestore si impegna ad operare nel rispetto dei principi del Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7^a conferenza dal 13 al 15 maggio 1992. Qualora venissero ripetutamente accertati comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare il presente atto di concessione.

Resta salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento di danni.

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, Via San Francesco d'Assisi n. 76, P.IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per lo svolgimento della procedura di gara per consentire la sottoscrizione del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal Capo III del GDPR (artt. 15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale, fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato Capo III del GDPR. Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente U.O. Sport..

ART. 10 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico del gestore. Per quanto non regolato dal presente atto di concessione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.

La presente convenzione è assoggettata a tutte le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti.

Le parti danno atto che la loro partita IVA è la seguente:

..... - N°.....

Comune di Fano - N° 01127440410.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI FANO
F.to

IL CONCESSIONARIO
F.to